

Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 2338/2020

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art. 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod. Proc. Civ. art. 042](#), [Cod. Proc. Civ. art. 183_1](#), [Cod. Proc. Civ. art. 187](#), [Cod. Proc. Civ. art. 189](#), [Cod. Proc. Civ. art. 275](#), [Cod. Proc. Civ. art. 279](#)

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

2338

2020